

# Incontra

## Assicurazioni

### INCENDIO MUTUI A CAPITALE COSTANTE RISCHI CIVILI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### Assicurazione Mutui ad adesione facoltativa

Gentile Cliente  
alleghiamo i seguenti documenti:

- DIP DANNI - Documento informativo precontrattuale Danni
- DIP AGGIUNTIVO DANNI - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- FACSIMILE DEL MODULO DI ADESIONE
- INFORMATIVA PRIVACY

Incontra Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia) - [incontra.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:incontra.assicurazioni@pec.allianz.it) - Tel. +39 027216.1  
Fax +39 027216.5078 - Capitale sociale i.v. Euro 5.200.000,00 - Registro delle Imprese di Milano, CF 02381450101 - P.IVA 05667761000  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 22/3/84 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Allianz iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 018  
[www.incontraassicurazioni.it](http://www.incontraassicurazioni.it)

**Incontra**  
Assicurazioni

**CARA/O CLIENTE,**

*per consentirti una lettura facilitata del Set informativo, desideriamo anticiparti qui alcune precisazioni:*

**DI CHE PRODOTTO SI TRATTA?** **Incendio Mutui a capitale costante Rischi civili, commerciali e industriali PMI** è una copertura assicurativa collettiva FACOLTATIVA offerta a società di piccole o medie dimensioni titolari di un Mutuo ipotecario. Viene stipulata direttamente dalla Banca (UniCredit), al fine di consentire ai propri Clienti, se intendono aderirvi, di beneficiare delle coperture assicurative in essa previste.

**COSA GARANTISCE?** La polizza copre i danni materiali ai Fabbricati oggetto di Mutuo causati da Incendio/Fulmine/Esplosione e Implosione/Scoppio/Caduta di aeromobili/Urto di veicoli e natanti/Eventi atmosferici/Atti vandalici e dolosi.

Ti anticipiamo che sono inoltre previste delle esclusioni, cioè quelle situazioni che non comportano la corresponsione di un Indennizzo a seguito di Sinistro.

**LA GRAFICA** Nel testo delle Condizioni contrattuali troverai evidenziati alcuni contenuti che necessitano di particolare attenzione, mentre quelli più complessi sono accompagnati da box esplicativi.

A tal proposito è bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale e pertanto è opportuno porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

**Incontra**  
Assicurazioni

**CONTATTI UTILI**

Incontra Assicurazioni S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3 Milano 20145  
Sito internet: [www.incontraassicurazioni.it](http://www.incontraassicurazioni.it)  
[info.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:info.incontra.assicurazioni@allianz.it)

# Assicurazione contro i danni

**Incontra**  
Assicurazioni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP DANNI

Compagnia: Incontra Assicurazioni S.p.A. Prodotto: INCENDIO MUTUI A CAPITALE COSTANTE RISCHI CIVILI,  
COMMERCIALI E INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Incontra Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02381450101 - P.IVA 05667761000 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00059 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n.105 del 14/04/1984, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.018.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza collettiva di ramo danni stipulata da UniCredit S.p.A., in qualità di Contraente, per conto dei propri clienti mutuatari, società di piccole o medie dimensioni, che intendano aderirvi, e ha la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario, il Rischio derivante dai danni che dovessero interessare gli immobili offerti in garanzia ipotecaria.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti ai beni assicurati, costituenti garanzia ipotecaria, causati da:
  - Incendio
  - Fulmine
  - Esplosione
  - Implosione
  - Scoppio
  - Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
  - Guasti per impedire o arrestare l'Incendio per ordine delle Autorità
  - Sviluppo di fumi, gas e vapori
  - Mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature, colaggio e fuoriuscita liquidi.
- ✓ Si intendono ricomprese le seguenti garanzie supplementari:
  - Colpa grave dell'Assicurato
  - Eventi atmosferici
  - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio organizzato
  - Fumo
  - Onda sonora
  - Urto veicoli stradali, ferroviari e natanti
  - Caduta satelliti
  - Guasti per impedire o arrestare l'Incendio causati dall'Assicurato o da terzi

Sono inoltre comprese le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro entro il limite del 10% dell'Indennizzo.

La somma assicurata deve corrispondere all'importo del Mutuo.



### Che cosa non è assicurato?

#### Non sono assicurati i Fabbricati:

- ✗ che non costituiscono garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati da UniCredit S.p.A., in qualità di Contraente;
- ✗ relativi a Mutui di durata superiore a 40 (quaranta) anni;
- ✗ che non sono adibiti a uso commerciale, industriale e civile, secondo le definizioni del Glossario;
- ✗ che non rientrano nella definizione e secondo le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario.

#### Non sono assicurati i danni:

- ✗ determinati da inondazioni, alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- ✗ determinati con dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Garanzia Eventi atmosferici: Franchigia € 1.000;
  - ! Garanzia Atti vandalici o dolosi: Franchigia € 1.000.
- La massima somma assicurabile per ciascun Mutuo viene stabilita pari a € 5.000.000.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano per i Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



### Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione l'Assicurato deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione della copertura e la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio complessivo è indicato nel Modulo di adesione e viene corrisposto in via anticipata e in un'unica soluzione per tutta la durata del Mutuo.

L'Assicurato è tenuto a versare il Premio al Contraente mediante addebito su conto corrente oppure, in caso di Premio finanziato con il Mutuo, l'ammontare del Premio verrà trattenuto direttamente dall'importo del finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Mutuo a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione e sia stato pagato il relativo Premio e avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo.

In caso di estinzione anticipata, accollo o surroga del Mutuo, l'Assicurazione cessa alla data di estinzione anticipata, accollo o surroga del Mutuo. In caso di estinzione anticipata o surroga del Mutuo, in alternativa alla risoluzione, su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia fornisce copertura assicurativa, fino alla scadenza contrattuale originaria.



### Come posso disdire la polizza?

- Ciascun Assicurato può recedere dall'assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa secondo le modalità previste dal contratto;
- In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Assicurato e la Società possono recedere dall'Assicurazione secondo le modalità previste dal contratto;
- Ciascun Assicurato ha inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e secondo le modalità previste dal contratto.





# Assicurazione contro i danni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP AGGIUNTIVO DANNI)

Incontra Assicurazioni S.p.A

Prodotto: INCENDIO MUTUI A CAPITALE COSTANTE RISCHI CIVILI,  
COMMERCIALI E INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Data: 01/12/2023 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Assicurato a capire nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di adesione.**

**Incontra Assicurazioni S.p.A.**, avente sede legale in Italia in Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 02381450101 - Partita I.V.A. 05667761000.

Recapiti: e-mail [info.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:info.incontra.assicurazioni@allianz.it), PEC [incontra.assicurazioni@pec.allianz.it](mailto:incontra.assicurazioni@pec.allianz.it), telefono +39027216.1, sito internet [www.incontraassicurazioni.it](http://www.incontraassicurazioni.it).

Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/04/1984. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00059 e facente parte del Gruppo Assicurativo Allianz iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 60,29 milioni con capitale sociale pari ad € 5,20 milioni e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 26,78 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito [www.incontraassicurazioni.it](http://www.incontraassicurazioni.it), ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2022 è pari ad € 35,20 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 15,84 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri pari ad € 103,80 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2022, pari a 2,95 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Estensioni di garanzie (ad integrazione delle garanzie descritte nel DIP Danni):

#### - Cose assicurabili a condizioni speciali

sono compresi nell'Assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### Sono esclusi, in aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, i danni ai Fabbricati causati:

- da trasmutazioni del nucleo dell'atomo
- all'impianto in cui si sia verificato uno scoppio determinato da usura, corrosione, difetti del materiale
- di fenomeno elettrico
- indiretti



## Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto riportato nel DIP Danni, la Società non rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di Sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 15 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato deve altresì: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>- conservare, se possibile, le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno;</li> <li>- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia costruttiva del Fabbricato;</li> <li>- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;</li> <li>- nei soli casi di Incendio, Esplosione, Scoppio o Atti dolosi, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.</li> </ul>
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con Incontra Assicurazioni
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare del danno.





## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Rimborso</b>	In caso di anticipata estinzione, accollo o surroga del Mutuo, l'Assicurazione cessa e la Società restituirà all'Assicurato stesso la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, relativa al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato, al netto di eventuali imposte sulle assicurazioni. In caso di estinzione anticipata o surroga del Mutuo, in alternativa al rimborso del Premio non goduto, su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia fornisce copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata:</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione:</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

E' una polizza collettiva ad adesione facoltativa di ramo Danni stipulata da UniCredit S.p.A., in qualità di Contraente, in nome e per conto dei propri clienti mutuatari, società di piccole o medie dimensioni.



## Quali costi devo sostenere?

Costi compresi nel Premio:  
Costi amministrativi e di gestione della Compagnia 2,90%  
Quota parte percepita in media dall'Intermediario 41,74%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società, devono essere inoltrati per iscritto a: Incontra Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, e-mail <a href="mailto:reclami.incontra.assicurazioni@allianz.it">reclami.incontra.assicurazioni@allianz.it</a></p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Società saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet dell'Intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Società, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Società, in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Società e dall'Intermediario e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società <a href="http://www.incontraassicurazioni.it">www.incontraassicurazioni.it</a> e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Compagnia deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>, info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>I reclami indirizzati all'Ivass, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;</li><li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando tramite un avvocato di fiducia un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (legge 9/8/2013 n. 98).</p> <p>Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto legge 12 Settembre 2014 n.132 ( convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:</b>	<p><b>Perizia contrattuale:</b> L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato. Il contratto prevede che la Società e l'Assicurato possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno a un collegio di periti. Resta, comunque, fermo il diritto della Società e dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Liti transfrontaliere:</b> Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LE COMPAGNIE HANNO L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**





# **INCENDIO MUTUI A CAPITALE COSTANTE RISCHI CIVILI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**Assicurazione ad adesione facoltativa**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO**

**Codice Prodotto 40140 - V1 – Ed. 12/2023**

documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

GLOSSARIO	1 di 15
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4 di 15
2. SEZIONE INCENDIO	7 di 15
3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	11 di 15
NORME DI LEGGE RICHIAMATE	14 di 15

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione troverai alcuni box esplicativi. A tal proposito è bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.



## GLOSSARIO

I termini impiegati nel presente Set informativo hanno il seguente significato:

**Assicurato:** il soggetto, società di piccole o medie dimensioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato da UniCredit S.p.A., che abbia aderito facoltativamente alla Polizza collettiva sottoscrivendo il Modulo di adesione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

**Caratteristiche costruttive:** il Fabbricato deve essere costruito in materiale incombustibile.

Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino a un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
- soppalchi;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

**Contraente:** UniCredit S.p.A., che stipula l'Assicurazione con la Società per conto degli Assicurati.

**Danni materiali e diretti:** danni inerenti alla materialità delle cose assicurate, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Debito residuo:** il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione e interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero e i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti e installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;

il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente a un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.

**Franchigia:** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Incendio:** combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Intermediario:** UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza collettiva.

**Modulo di adesione:** il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

**Mutuo:** il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili.

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta alla Società in relazione all'Assicurazione.

**Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

**Rischi civili:** i Fabbricati adibiti per almeno 3/4 della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, inclusi Fabbricati che, pur essendo temporaneamente vuoti, saranno destinati all'uso succitato.

**Rischi Commerciali:** i Fabbricati adibiti a:

- rivendite al dettaglio;
  - autorimesse pubbliche;
  - cinema e teatri;
  - attività artigianali in genere;
  - alberghi, ricoveri, stabilimenti termali e bagni pubblici;
  - istituti di cura, ospedali;
  - collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre;
  - impianti sportivi;
  - supermercati, grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del Mutuo, inferiore a 500.000 Euro;
- inclusi Fabbricati che, pur essendo temporaneamente vuoti, saranno destinati agli usi succitati.

**Rischi Industriali:** i Fabbricati adibiti ad attività industriale, tranne quelli adibiti a:

- lavorazione della plastica;
- produzione e/o manipolazione e/o deposito di esplosivi / munizioni;
- deposito di combustibili / carburanti;
- raccolta, cernita e trattamento dei rifiuti;
- ipermercati;
- supermercati, grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso, con valore complessivo di stima del bene, effettuata in sede di istruttoria per la concessione del mutuo, superiore a 500.000 Euro; inclusi Fabbricati che, pur essendo temporaneamente vuoti, saranno destinati agli usi succitati.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.



**Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").

**Società:** Incontra Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano (MI) - Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano.

**Tetto:** l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore a nuovo:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

## 1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE



### Quando comincia la copertura e quando finisce

#### **Art. 1.1 - Decorrenza della copertura assicurativa relativa a ciascuna adesione**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Mutuo stesso, a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

#### **Art. 1.2 - Durata dell'Assicurazione**

L'Assicurazione avrà durata pari alla durata originaria del Mutuo.

La durata massima dell'Assicurazione per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a 480 mesi (40 anni); non potranno quindi essere assicurati Fabbricati relativi a Mutui di durata superiore a tale limite.

#### **Art. 1.3 - Recesso iniziale**

L'Assicurato ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa. In tal caso, l'Assicurazione si intende come mai entrata in vigore e la Società provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato (al lordo delle imposte se non ancora versate all'erario dalla Società oppure al netto delle imposte se già versate) per il tramite del Contraente.

L'Assicurato, per esercitare tale diritto, deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l'apposito modulo, disponibile presso la filiale dell'Intermediario dove intrattiene il rapporto al momento dell'esercizio del diritto, oppure darne comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla filiale medesima.

#### **Art. 1.4 - Recesso annuale**

Se la singola copertura ha durata pluriennale, l'Assicurato ha comunque la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, senza oneri, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale dell'Intermediario dove intrattiene il rapporto al momento dell'esercizio del diritto, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Società restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

#### **Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dalla copertura relativa al Fabbricato colpito dal Sinistro dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio- quale risultante dal timbro postale- se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale se inviata dall'Assicurato.

La Società restituirà la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

#### **Art. 1.6 - Estinzione anticipata/accollo/surroga del Mutuo<sup>1</sup>**

In caso di estinzione anticipata/accollo/surroga del Mutuo, l'Assicurazione cessa e la Società restituirà all'assicurato la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

In caso di estinzione anticipata o surroga del Mutuo, in alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell'Assicurato e previa compilazione dell'apposito modulo presso la filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta la polizza, l'Assicurazione proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria.

#### **Art. 1.7 - Formula calcolo di rimborso del Premio<sup>2</sup>**

In tutti i casi in cui è previsto in Polizza il rimborso all'Assicurato della parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia pagato e non goduto, si applica la seguente formula:

##### **1) Se estinguo il Mutuo prima della scadenza prevista, come posso mantenere in vigore la Polizza ?**

E' sufficiente compilare l'apposito modulo presso la filiale UniCredit dove è stata sottoscritta la Polizza stessa, che in tal caso proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria.



$$R=(P/1,2225)*(N-K)/N$$

dove:

*R importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 22,25%)*

*P Premio finito anticipato comprensivo di imposta;*

*N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi;*

*K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l'estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l'estinzione stessa si sia verificata.*



## Quando e come devo pagare

### Art. 1.8 - Determinazione e pagamento del Premio

Il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in un'unica soluzione per tutta la durata del Mutuo.

Il Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa all'importo del Mutuo i seguenti tassi:

CATEGORIA DI RISCHIO	TASSO IMPONIBILE ANNUO per mille
Rischio civile	0,30
Rischio commerciale	0,30
Rischio industriale	0,90

moltiplicati per il numero di anni e frazioni mensili di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

L'Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente, oppure, in caso di Premio finanziato con il Mutuo, l'ammontare del Premio verrà trattenuto direttamente dall'importo del finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.

Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate.

### 2) Esempio di calcolo del rimborso del Premio

Durata del Mutuo 240 mesi

Premio € 600

Estinzione anticipata totale del Mutuo trascorsi i primi 100 mesi:

$$R=(P/1,2225)*[(N-K)/N]$$

$$P= € 600,00$$

$$1,2225 = \text{imposte}$$

$$N=240$$

$$K=100$$

$$R= € 286,30$$

Il rimborso ammonta a **€ 286,30**

### 3) Come faccio a sapere cosa prevedono gli Artt. 1982, 1893 e 1894 del Codice Civile riguardo alle dichiarazioni dell'Assicurato?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la Sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



## Che obblighi ho

### **Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio<sup>3</sup>**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C., a meno che non siano state commesse in buona fede dall'Assicurato stesso.

### **Art. 1.10 - Aggravamento/Diminuzione del Rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **Art. 1.11 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

## **Altre Norme**

### **Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 1.13 - Altre Assicurazioni**

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio.

L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso- ai sensi dell'Art. 1913 C.C.- a tutti gli assicuratori e indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

### **Art. 1.14 - Buona fede**

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso se non riguardano le caratteristiche del Rischio assicurato e qualora l'Assicurato abbia agito senza dolo. In tal caso la Società risponde dei danni arrecati alle cose assicurate limitando però l'Indennizzo al residuo credito vantato in linea capitale dal Contraente nei confronti dell'Assicurato medesimo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 1.15 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. 1.16 - Foro competente**

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

### **Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## 2. SEZIONE INCENDIO



### Cosa assicura

#### **Art. 2.1 Garanzia Incendio**

La Società indennizza l'Assicurato in caso di Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione, verificatasi per cause indipendenti dalle attività esercitate, con esclusione delle relative distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi
- Implosione
- Scoppio, verificatosi per cause indipendenti dalle attività esercitate, con esclusione delle relative distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
- Guasti o danni cagionati per ordine delle Autorità per impedire o arrestare l'Incendio o altro evento assicurato
- Sviluppo di fumi, gas, vapori
- Mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i Fabbricati assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 m da essi

La Società rimborsa inoltre le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni e integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni e integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.



### Cosa NON Assicura

#### **Art. 2.2 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) determinati da inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- d) determinati con dolo e/o colpa grave dell'Assicurato;
- e) alla macchina o all'impianto, di pertinenza del Fabbricato, nel quale si sia verificato uno Scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali é prestata l'Assicurazione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Non sono inoltre compresi in garanzia:

- h) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

- i) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- l) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici;
- m) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès;
- n) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

## Art. 2.3 - Franchigie<sup>4</sup>

Relativamente ai Danni causati da Eventi atmosferici e da Atti dolosi, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di € 1.000 per Sinistro.

## Art. 2.4 - Garanzie Supplementari

### A) Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga del disposto del comma d) dell'Art. 2.2 Esclusioni, la Società risponde dei danni arrecati ai Fabbricati assicurati, derivanti dagli eventi per i quali é prestata la garanzia, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato.

### B) Eventi atmosferici

La Società risponde dei Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine e altre simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei Fabbricati, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici ;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.

c) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie incompleti nelle coperture, capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non derivino da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

### C) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio organizzato.

A parziale deroga del disposto del comma a) dell'Art. 2.2 Esclusioni, la Società risponde:

#### 4) Esempi di applicazione della Franchigia

1) Danno accertato: € 10.000

Franchigia: € 1.000

Indennizzo: € 10.000 - € 1.000= € 9.000

2) Danno accertato: € 800

Franchigia: € 1.000

Indennizzo: € 800 - € 1.000 = **nessun indennizzo** (in quanto il Danno accertato è inferiore all'importo della Franchigia)



- 1) dei Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

fino alla concorrenza di € 5.000 per Sinistro e per anno.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, é operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i Fabbricati assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Polizza.

## D) Fumo

La Società risponde dei Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

## E) Onda sonora

La Società risponde dei Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da onde sonore determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

## F) Urto veicoli stradali

La Società risponde dei Danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, arrecati ai Fabbricati assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato, compresi carri ferroviari e natanti.

## G) Caduta satelliti

La Società risponde dei Danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati dalla caduta di satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate nonché di meteoriti, corpi celesti e oggetti orbitanti in genere.

## H) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'Incendio

Fermo quanto stabilito dall'Art. 2.1 Garanzia Incendio, sono parificati ai guasti fatti per ordine delle Autorità quelli causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio o altro evento assicurato

## I) Cose assicurabili a condizioni speciali

A parziale deroga del disposto dell'Art. 2.2 Esclusioni, sono compresi nell'Assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai commi b), c), d), la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. Il relativo Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

## Come assicura

### **Art. 2.5 - Somma assicurata e limiti di assicurabilità**

La somma assicurata deve corrispondere all'importo del Mutuo.

La massima somma assicurabile viene stabilita pari a € 5.000.000,00 e in nessun caso la Società sarà quindi tenuta a pagare importo maggiore di tale somma.

### **Art. 2.6 - Modalità di Assicurazione dei Fabbricati**

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un Modulo di adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente).

Ogni Modulo di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero di Mutuo;
- ubicazione del Fabbricato assicurato;
- dati anagrafici dell'Assicurato;
- durata della copertura assicurativa;
- somma assicurata;
- Premio unico anticipato, comprensivo di imposte;
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- importo percepito dall'Intermediario.

### **Art. 2.7 - Valore a nuovo<sup>5</sup>**

L'Assicurazione si intende prestata a Valore a nuovo.

### **Art. 2.8 - Primo rischio assoluto<sup>6</sup>**

L'Assicurazione si intende prestata a Primo rischio assoluto e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C.

### **Art. 2.9 - Validità Territoriale**

L'assicurazione vale per i Fabbricati ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.

#### **5) Cosa si intende per Valore a nuovo?**

Come indicato nel Glossario, per Valore a nuovo si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

#### **6) Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?**

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- somma assicurata per il Fabbricato = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio = € 20.000,00
- Valore accertato del Fabbricato al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del valore. Di conseguenza, se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).



## 3. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

### Art. 3.1 - Titoralità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società, alla quale spettano in particolare l'accertamento e la liquidazione dei danni; l'Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell'Assicurato stesso.

### Art. 3.2 - Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro quindici giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo;
- d) nei soli casi di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti dolosi, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro dieci giorni dal momento in cui il Sinistro si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.

L'Assicurato dovrà trasmettere alla Società la copia della denuncia di cui alla lettera d) (nei soli casi previsti), la copia del Modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto e la copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al suo debito nei confronti del Contraente al momento del Sinistro.

### Art. 3.3 - Criteri di valutazione del danno e determinazione dell'Indennizzo

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

#### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

#### 2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra, determinerà l'Indennizzo complessivo.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sul Modulo di adesione.

### Art. 3.4 - Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

### **Art. 3.5 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

### **Art. 3.6 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti del rischio non comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3.2;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, raggiunti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

### **Art. 3.7 - Esagerazione dolosa del danno**

**L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.**

### **Art. 3.8 - Pagamento dell'Indennizzo**

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 3.3 Criteri di valutazione del danno e determinazione dell'Indennizzo, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

**la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:**

- a) l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Inden-

nizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;

- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dal contratto.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutta la documentazione dalla stessa richiesta e all'adempimento di tutti gli obblighi da parte dell'Assicurato come previsto dal precedente Art. 3.2 Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato.

### **Art. 3.9 Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia all'azione di surroga limitatamente a:

condomini, amministratore, personale in genere addetto alla conduzione del Fabbricato, salvo che il fatto sia stato causato con dolo.

## NORME DI LEGGE RICHIAMATE

### **Art. 1882 Nozione**

L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodottogli da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

### **Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

### **Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### **Art. 1894. Assicurazioni in nome o per conto di terzi.**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

### **Art. 1897 Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

### **Art. 1898 Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,

l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Art. 1907. Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicurato reo l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio od constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1914 Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

## MODULO DI ADESIONE

<b>MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA INCENDIO MUTUI A CAPITALE COSTANTE PICCOLE E MEDIE IMPRESE N. 10162056 STIPULATA DA UNICREDIT S.P.A. PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI INTESTATARI/COINTESTATARI DI UN MUTUO IPOTECARIO COPERTURA AD ADESIONE FACOLTATIVA</b>			
<b>Dati Mutuo</b>			
Domanda di Mutuo: _____			
<b>Ubicazione e tipologia Fabbricato assicurato</b>			
Via e numero civico _____	Comune _____	Provincia _____	CAP _____
<input type="checkbox"/> A- Civile	<input type="checkbox"/> B- Commerciale	<input type="checkbox"/> C- Artigianale/Industriale	
<b>Dati Assicurato</b>			
Ragione Sociale _____		Partita IVA/Codice Fiscale _____	
<b>Dati Copertura Assicurativa</b>			
Durata del Mutuo in mesi _____			
Somma assicurata € _____			
<b>Premio</b>			
Premio unico anticipato € _____ (incluso 2,50% di imposte)			
<b>Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)</b>			
Costi Complessivi € _____			
<b>Provvigioni percepite dall'Intermediario</b>			
Provvigione percepita dall'Intermediario _____ % del premio imponibile pari a € _____			

### PRESO ATTO CHE:

- A) UniCredit S.p.A.** per conto dei propri clienti ha stipulato con **Incontra Assicurazioni S.p.A** la Polizza Collettiva Incendio Mutui n° **10162056** (di seguito Polizza), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario, il rischio derivante dai danni dell'Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili offerti in garanzia ipotecaria;
- B)** le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Mutuo, a condizione che sia stato versato il relativo Premio e che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, hanno una durata pari alla durata originaria del Mutuo.

### L'ASSICURATO

**CHIEDE** di aderire alla copertura assicurativa del rischio derivante dai danni dell'incendio e garanzie accessorie stipulata dalla Banca;

**AUTORIZZA** UniCredit S.p.A. a trasmettere a Incontra Assicurazioni S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione del contratto di assicurazione di cui alla Polizza;

**DA' MANDATO** irrevocabile a UniCredit S.p.A. di effettuare in nome e per conto suo il pagamento del Premio a favore di Incontra Assicurazioni S.p.A. L'Assicurato è tenuto a versare il Premio al Contraente mediante addebito sul Conto Corrente o mediante altro metodo di pagamento (previsto dalla normativa vigente e messa a disposizione dal Contraente), a lui intestati o cointestati, se già intrattenuti presso UniCredit S.p.A.;

**AUTORIZZA** UniCredit S.p.A. , in caso di Premio finanziato, a trattenere l'ammontare del Premio direttamente dall'importo del finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Io sottoscritto **ASSICURATO**, informato del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale della Polizza, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa, **DICHIARO** di aver ricevuto dal Contraente, prima della sottoscrizione del presente Modulo di adesione, copia integrale del set informativo, comprensivo del Documento informativo precontrattuale relativo ai prodotti assicurativi danni (DIP Danni), del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) e delle Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, nonché l'Informativa privacy e il Fac-Simile del Modulo di Adesione ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il sottoscritto Assicurato dichiara inoltre:

- di conoscere ed approvare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo;
- di essere consapevole del diritto di ricevere le credenziali personali per l'accesso alle aree riservate (secondo le modalità indicate sul sito [www.incontraassicurazioni.it](http://www.incontraassicurazioni.it)).

**Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_ Firma Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:**

- Art. 1.2 Durata dell'Assicurazione
- Art. 1.3 Recesso iniziale
- Art. 1.4 Recesso annuale
- Art. 1.5 Recesso in caso di Sinistro
- Art. 1.13 Altre Assicurazioni
- Art. 2.1 Garanzia Incendio
- Art. 2.2 Esclusioni
- Art. 2.5 Somma assicurata e limiti di assicurabilità
- Art. 3.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
- Art. 3.2 Denuncia del Sinistro e obblighi dell'Assicurato
- Art. 3.3 Criteri di valutazione del danno e determinazione dell'Indennizzo
- Art. 3.5 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 3.6 Mandato dei Periti
- Art. 3.7 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 3.8 Pagamento dell'indennizzo

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

L'Assicurato può inoltre recedere annualmente dall'Assicurazione, senza oneri, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente dove intrattiene il rapporto al momento dell'esercizio del diritto, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

# INFORMATIVA PRIVACY



## INFORMATIVA PRIVACY

### Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La presente informativa le viene data in relazione al trattamento dei dati connesso all'erogazione della polizza assicurativa in suo favore a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") che tutela la libera circolazione dei dati e la riservatezza delle persone fisiche e in conformità ad ogni altra disposizione normativa dell'Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la "Normativa Privacy").

#### **1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto**

Il Titolare del trattamento dei dati è:

- Incontra Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, contattabile all'indirizzo Incontra Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:dpo.incontra.assicurazioni@allianz.it) ("Incontra Assicurazioni" o la "Compagnia").

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Incontra Assicurazioni potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Incontra Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:dpo.incontra.assicurazioni@allianz.it).

#### **2. Categorie di dati trattati**

Incontra Assicurazioni tratterà le seguenti categorie di dati:

- a) dati anagrafici,
- b) dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita,
- c) digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger),
- d) dati sensibili quali i dati relativi alla salute,
- e) dati giudiziari.

#### **3. Finalità dei trattamenti e basi giuridiche**

Nella seguente tabella le indichiamo gli aspetti principali dei trattamenti dei suoi dati. I dati raccolti e le finalità possono variare a seconda dei prodotti assicurativi acquistati; per questo nella tabella trova l'indicazione dei prodotti rilevanti per le diverse finalità. La invitiamo a verificare che le finalità sotto indicate si applichino anche ai prodotti da lei acquistati.

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
1	Attività di consulenza su prodotti e servizi assicurativi con particolare riguardo alla valutazione sulle sue esigenze e sul suo profilo di rischio secondo quanto imposto dalla legge in materia di valutazione dell'adeguatezza del prodotto	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 let. c GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c) Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute (per prodotti infortuni e malattia)	Danni
2	Conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale in particolare con riguardo alla preventivazione, alla conclusione della polizza allo svolgimento degli adempimenti amministrativi, alla raccolta dei premi ed alla gestione della fase liquidativa	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 let. b GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, let. a GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c) Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
3	Creazione e gestione del rischio assicurativo	Legittimo interesse del titolare a creare e gestire il rischio assicurativo (art. 6 let. f GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita, anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti	Danni
4	Scontistica	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 let. b GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
5	Svolgimento delle attività di sorveglianza di portafoglio e redistribuzione del rischio assicurativo tramite riassicurazioni	Legittimo interesse del titolare a creare gestire in modo corretto il rischio assicurativo (art. 6 let. f GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni

N	Finalità	Base giuridica	Categorie di dati trattati	Prodotti
6	Attività di analisi ed elaborazione dei dati volti all'incremento dell'efficienza dei prodotti e servizi, alla loro evoluzione e allo studio e valutazione di prodotti e servizi nuovi nel settore assicurativo I dati (anche quelli relativi a danneggiati o trasportati che potranno essere trattati in occasione della gestione dei sinistri) potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità dei propri servizi.	Legittimo interesse del titolare e dell'interessato al miglioramento dell'efficienza dei prodotti e dei servizi (art. 6 let. f GDPR) Per quanto riguarda i dati sensibili sub c della colonna a fianco, consenso dell'interessato (art. 9, comma 2, let. a GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini e alle sue scelte economiche c. Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute	Danni
7	Tutela dei propri diritti e costituzione, esercizio e difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria	Legittimo interesse del titolare a tutelare i propri diritti (art. 6 let. f GDPR) e per i dati particolari la necessità di accertare, esercitare e difendere i propri diritti (art. 9, paragrafo 2, let. f)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita c) Dati appartenenti alla categoria dei dati particolari, quali, ad esempio, i dati relativi alla salute per visite mediche	Danni
8	Svolgimento di attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative	Legittimo interesse del titolare a scongiurare attività a suo danno in un settore caratterizzato da un'alta incidenza di fenomeni fraudolenti (art. 6 let. f GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita anche con il ricorso alla consultazione di banche dati detenute da società specializzate o altri Enti c) Dati giudiziari	Danni
9	Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie in materia di antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile, nonché nel caso in cui sia necessario adempiere ad ordini dell'autorità pubblica	Adempimento di un obbligo di legge (art. 6 let. c GDPR)	a) Dati anagrafici b) Dati relativi alla sua persona e alle sue abitudini di vita	Danni
10	Risposta a richieste di diverso tipo inoltrate sui canali social del Titolare	Necessità di dare esecuzione al contratto o a misure precontrattuali da lei richieste (art. 6 let. b GDPR)	a) Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).	Danni

#### **4. Tempi di conservazione**

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo, Incontra Assicurazioni S.p.A. avrà cura di conservare i dati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria e procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

In applicazione di questi criteri, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006 e Reg. IVASS 27/2008), di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione applicati da Incontra Assicurazioni:

- per i dati raccolti per finalità contrattuali relativamente ai prodotti Danni: 15 anni dalla cessazione dell'utilizzo dei dati stessi, salvo emergano contenziosi, nel qual caso i dati saranno conservati per tutta la durata del contenzioso stesso. Decorsi i termini, i dati verranno cancellati o saranno anonimizzati.

#### **5. Ambito di diffusione dei dati**

I suoi dati potranno essere trattati:

- da dipendenti della Società debitamente istruiti e autorizzati;
- da soggetti esterni che trattano i dati in qualità di responsabili del trattamento nel nostro interesse per le sole finalità connesse al servizio di liquidazione sinistri.

In particolare i Suoi dati potrebbero essere comunicati ad altri soggetti nel contesto della c.d. catena assicurativa che tratteranno i dati sia in qualità di responsabili che di titolari autonomi. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. I Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio. Inoltre potremmo avere l'obbligo legale di comunicare i Suoi dati a enti e organismi pubblici, quali ad esempio Ivass, Consap, Casellario Centrale Infortuni, UIC, Motorizzazione Civile, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

#### **6. Trasferimento all'estero dei dati**

I Suoi dati potranno essere trasferiti verso ad altre società del Gruppo Allianz SE in paesi terzi europei/extraeuropei secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Compagnia. Nel caso in cui le BCR non trovassero applicazione (e quindi nel caso in cui il trasferimento non riguardi altre società del Gruppo Allianz SE) adotteremo clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi per assicurare in ogni caso l'adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati. Nel caso in cui Lei voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Incontra Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - e-mail [privacy.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:privacy.incontra.assicurazioni@allianz.it). In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Incontra Assicurazioni garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

#### **7. I diritti sul trattamento dei dati personali**

In ogni caso, potrà rivolgersi a Incontra Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - e-mail [privacy.incontra.assicurazioni@allianz.it](mailto:privacy.incontra.assicurazioni@allianz.it), per l'esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti (sanciti dalla Normativa Privacy):

- conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

- indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, del periodo di conservazione o, se non è possibile, dei criteri per determinarlo;
- aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che la riguardano e il trasferimento dei Suoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o opporsi, in tutto o in parte, (tra gli altri, in relazione a specifici mezzi di comunicazione) al trattamento di dati personali che a riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando che la Società non ha in programma di eseguire simili trattamenti

#### **7.a) Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati è illecito, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali.